

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ADOZIONE DEFINITIVA DI CANI RANDAGI RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'**

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati nel territorio del Comune di Premariacco, allo scopo di garantire il loro benessere, di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero permanente (canili convenzionati) che è causa anche di notevole aggravio economico per l'Amministrazione comunale. A tal proposito il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici a seguito dell'adozione definitiva da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale, in carico al comune, ospitati appunto presso il/i canile/i convenzionato/i.

### **ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ADOZIONE E RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Premariacco, ospitati presso il/i canile/i convenzionato/i possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

I privati, interessati ad ottenere l'adozione di un cane, sottoscriveranno il modello 2 (del manuale operativo della BDR istituita dall'art.25 della L.R. 11 ottobre 2012, nr. 20) presso la struttura convenzionata.

Il cane adottato diverrà di proprietà dell'adottante e sarà così registrato all'anagrafe canina regionale.

Qualora interessati all'erogazione del contributo di cui al successivo art. 3, gli adottanti presenteranno, presso l'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Premariacco (per il tramite dell'Ufficio Protocollo), apposita domanda di erogazione del contributo, redatta sul modello allegato al presente atto (ALLEGATO 1).

La presentazione della domanda di contributo è subordinata all'affidamento in forma definitiva del cane adottato e alla conseguente iscrizione del cane in BDR (banca dati regionale degli animali d'affezione) in capo all'adottante.

### **ARTICOLO 3 - EROGAZIONE INCENTIVI PER L'ADOZIONE**

Il Comune di Premariacco, in collaborazione con le associazioni preposte alla tutela degli animali, di cui all'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2012 nr. 20, riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi a soggetti privati, ritiene di incentivarla con l'erogazione di un contributo economico ai soggetti adottanti.

Conformemente alla previsione di cui all'art. 11 c. 2° della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20, tale contributo economico sarà spendibile a favore del cane per l'acquisto di prodotti alimentari, sanitari (ad es. trattamenti antiparassitari e farmaci), per prestazioni veterinarie, per lo svolgimento di corsi di addestramento presso il gestore del canile convenzionato e/o le associazioni di tutela degli animali di cui all'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20, e verrà così definito e suddiviso:

- Per i cani randagi in custodia presso le strutture convenzionate, iscritti presso l'anagrafe canina ed in carico al Comune di Premariacco **da oltre 3 anni**:
  - € 500,00 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente articolo (1^ rata);
  - € 500,00 (2^ rata / saldo) a distanza di anni uno (1) dall'erogazione della prima rata, fatto salvo il caso di decesso dell'animale, indipendentemente dalle sue cause, o di cessione a terzi;
- Per i cani randagi in custodia presso le strutture convenzionate, iscritti presso l'anagrafe canina ed in carico al Comune di Premariacco **da meno di 3 anni**:

- € 250,00 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente articolo (1<sup>a</sup> rata);
- € 250,00 (2<sup>a</sup> rata / saldo) a distanza di anni uno (1) dall'erogazione della prima rata, fatto salvo il caso di decesso dell'animale, indipendentemente dalle sue cause, o di cessione a terzi.

L'erogazione della seconda rata / saldo del contributo è subordinata:

- alla verifica dell'effettiva custodia e mantenimento del cane adottato, da parte del personale addetto al Comando di Polizia Locale o da quest'ultimo delegato;
- all'esibizione della documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.), a dimostrazione delle spese sostenute a favore del cane adottato, per le finalità sopra indicate, per un importo pari o superiore l'importo erogato con la prima rata di contributo.

Il procedimento relativo all'erogazione del contributo economico conseguente all'adozione definitiva da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale è di competenza dell' Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Premariacco.

#### **ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AFFIDAMENTO**

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Premariacco, disponibili all'adozione di un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno richiedere, tramite il modello 2 (del manuale operativo della BDR istituita dall'art.25 della L.R. 11 ottobre 2012, nr. 20) l'iscrizione nei registri dell'anagrafe canina ( BDR ).

In caso di coincidenza di richieste di adozione del medesimo cane randagio verrà data priorità ai cittadini residenti nel comune di Premariacco.

#### **ARTICOLO 5 – ADOZIONE**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Premariacco ospitati presso il/i canile/i convenzionato/i potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. compimento del 18° anno di età, ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell' esercente la patria potestà, come previsto dalla normativa vigente;
2. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni ed in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza dell'animale assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. assenza , a carico del soggetto adottante , di condanne penali per malgoverno e/o maltrattamenti ad animali;
4. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici ed agli organi competenti per territorio allo scopo di accertare il corretto stato di custodia/mantenimento dell'animale.

Alla definizione dell'affidamento / adozione definitivo, il modello 2 (del manuale operativo della BDR istituita dall'art.25 della L.R. 11 ottobre 2012, nr. 20), relativo al cane adottato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe canina del Comune di Premariacco a cura del canile convenzionato, ove questi non provveda direttamente all'iscrizione.

In ogni caso, dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane copia del presente Regolamento nonché copia del Regolamento della Regione FVG , approvato con DPREG. 0217/2015 del 26/06/2015.

In seguito all'affidamento / adozione definitivo , l'affidatario che intenda richiedere il contributo economico di cui all'art. 3 presenterà presso il protocollo del Comune di Premariacco la domanda di contributo redatta sul modello allegato al presente atto . (ALLEGATO 1).

Uno stesso soggetto potrà adottare sino ad una massimo di numero tre (tre) cani, ad eccezione delle associazioni animaliste.

## **ARTICOLO 6 – MANTENIMENTO DELL'ANIMALE**

L'affidatario si impegna a mantenere il cane adottato in buone condizioni presso la propria residenza o altro ambiente idoneo. Si impegna altresì a far visionare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli predisposti dal Comune di Premariacco.

A tal proposito il Comando di Polizia Locale, anche senza alcun preavviso, potrà periodicamente effettuare e/o disporre controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato o appartenente ad associazioni animaliste riconosciute.

In ogni caso il soggetto adottante (nuovo proprietario del cane) sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per chi detiene un cane,

## **ARTICOLO 7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO**

In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto privato (cessionario), il beneficiario del contributo perde il diritto ad ottenere l'erogazione della restante parte di contributo (la seconda rata / saldo) che non fosse già stata erogata. In tale ipotesi il terzo privato cessionario non avrà titolo per richiedere l'erogazione della restante parte di contributo (la seconda rata / saldo).

In nessun caso, il cane adottato, per il quale è stato erogato il contributo, potrà essere riacquisito ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, prima che siano trascorsi due (2) anni dall'affidamento, se non in particolari e gravi circostanze da individuarsi tassativamente con apposita Ordinanza adottata dal Sindaco competente per territorio.

In ogni ipotesi di cessione a terzi l'affidatario si impegna a comunicare preventivamente la cessione del cane mediante nota scritta indirizzata al Comune, contenente le generalità del cessionario ed il nuovo luogo di custodia.

## **ARTICOLO 8 – CONTROLLI ED INADEMPIENZE**

Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti e controlli operati o disposti dal Comando di Polizia Locale sullo stato di custodia/mantenimento del cane adottato, venisse accertato il maltrattamento dell'animale o il suo mantenimento in condizioni irregolari, si provvederà a termini di legge nei confronti del proprietario e lo stesso sarà tenuto alla restituzione al Comune dell'intera somma del contributo economico erogato a suo favore.

Nel caso di mancata restituzione da parte dell'adottante delle somme corrispondenti al contributo erogato, il Comune provvederà con gli atti conseguenti intraprendendo le necessarie azioni legali per la restituzione delle somme corrisposte.

## **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

L'adottante che abbia ottenuto l'erogazione del contributo è tenuto alla conservazione per il periodo di anni tre ( 3 ), decorrenti dalla data di erogazione della prima rata del contributo, a conservare e ad esibire, su richiesta dell'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Premariacco, la documentazione fiscale giustificativa delle spese indicate all'art. 3, per le quali è stato ammesso al contributo.

La documentazione fiscale da esibirsi può consistere in fatture e ricevute fiscali, necessariamente intestate al beneficiario del contributo, ovvero scontrini fiscali (anche privi dell'indicazione del codice fiscale dell'acquirente).

L'importo delle spese sostenute a favore del cane adottato, per le finalità indicate all'art. 3 (oggetto della rendicontazione) dovrà essere pari o superiore all'importo della prima rata del contributo erogato.

## **ARTICOLO 10 – ADOZIONI A DISTANZA**

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane vagante recuperato sul territorio comunale di Premariacco, ricoverato presso il/i canile/i convenzionato/i. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane. Chi adotta un cane a distanza dovrà versare trimestralmente al Comune, una quota simbolica che può variare da un minimo di € 30,00 a un massimo pari al costo medio di mantenimento del cane versato dal Comune al canile convenzionato. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza entro la scadenza del trimestre successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà integralmente a carico del Comune.

Chi fosse interessato ad adottare a distanza un cane in carico al Comune di Premariacco, dovrà presentare, presso l'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Premariacco (per il tramite dell'Ufficio Protocollo), apposita domanda di adozione a distanza, redatta sul modello allegato al presente atto (ALLEGATO 2).

## **ARTICOLO 11 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADOTTANTI A DISTANZA**

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di incontrare il cane adottato negli orari di apertura al pubblico del canile, unicamente all'interno della struttura. Può inoltre richiedere, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ad esempio ulteriori lavaggi, maggiori periodi di sgambatura e socializzazione, ecc.).

## **ARTICOLO 12 – ATTUAZIONE PROGETTI SPECIALI**

Viene demandata alla Giunta Comunale l'approvazione di ulteriori progetti e/o forme di adozione e affidamento animali, che potrebbero altresì prevedere l'impiego di persone anziane e/o volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni a scopo divulgativo, che sensibilizzino la popolazione in merito alle problematiche correlate all'abbandono dei cani.

## **ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento comunale entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (15 gg.) ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

## **ARTICOLO 14 – NORMA FINALE**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali e regionali vigenti.

